



Berna, 25 giugno 2025

Procedura di consultazione riguardante la modifica dell'ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche

Rapporto sui risultati

1 Situazione iniziale

Con decisione del 18 agosto 2021 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di precisare in un'ordinanza d'esecuzione separata il capo sesto del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni (CO) concernente le questioni climatiche e di attuarlo sulla base delle raccomandazioni formulate dalla task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima («Task Force on Climate-related Financial Disclosures», TCFD). A seguito di questi lavori, il 23 novembre 2022, l'Esecutivo ha adottato l'ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche, ponendola in vigore dal 1° gennaio 2024¹. L'ordinanza precisa i requisiti relativi alle questioni ambientali nell'ambito del clima e si fonda sulle raccomandazioni della TCFD.

Al contempo, il Consiglio federale ha incaricato il DFF di esaminare e, se necessario, di modificare, d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), la presente ordinanza al più tardi entro tre anni dalla sua entrata in vigore, ossia entro il 1° gennaio 2027, nella prospettiva di rafforzare la comparabilità e l'eloquenza della relazione nonché tenendo conto degli sviluppi internazionali, in particolare nell'ambito della standardizzazione di quest'ultima a livello internazionale. Inoltre, il 24 gennaio 2024 l'Esecutivo ha chiesto al DFF di presentargli, in collaborazione con il DATEC, entro fine 2025 una revisione dell'ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche al fine di recepire i requisiti minimi relativi ai cronoprogrammi delle imprese del settore finanziario intesi a garantire l'attuazione degli obiettivi climatici sanciti dalla legge federale del 30 settembre 2022² sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli). L'adempimento di tale mandato basato sulla LOcli entro la fine del 2025 ha determinato la revisione dell'ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche, in vigore da pochi mesi appena.

Indipendentemente da questi lavori, il 2 dicembre 2022 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP, di presentargli, d'intesa con il DATEC, il DFF e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, un progetto da porre in consultazione per allineare le disposizioni sulla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari sancite dal CO alle direttive europee sulla rendicontazione societaria di sostenibilità («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD) e sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità («Corporate Sustainability Due Diligence Directive», CSDDD)³. L'Esecutivo ha indetto la relativa consultazione il 26 giugno 2024. Poiché nel quadro del cosiddetto «pacchetto omnibus», l'Unione europea (UE) prevede di semplificare i processi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e ai doveri di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità⁴, il 21 marzo 2025 il Consiglio federale ha deciso di esprimersi in merito al presente progetto di revisione dell'ordinanza unicamente dopo che l'UE avrà finalizzato le proprie proposte di modifica, ma in ogni caso non oltre la primavera 2026⁵.

¹RS 221.434

²RS 814.310

³Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità; direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

⁴Commissione europea, proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, COM(2025) 81 final del 26 febbraio 2025.

⁵[Comunicato stampa del Consiglio federale del 21 marzo 2025 «Gestione sostenibile delle imprese: il Consiglio federale intende presto discutere proposte concrete».](#)

2 Procedura di consultazione

La procedura di consultazione riguardante la modifica dell'ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche è stata indetta il 6 dicembre 2024 e si è conclusa il 21 marzo 2025. Sono stati invitati a parteciparvi i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati.

Sono pervenuti 91 riscontri (88 pareri e tre astensioni). Hanno presentato un parere (in ordine alfabetico):

- 23 Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS e ZH;
- cinque partiti politici: I Verdi, PEV, PLR, PS e UDC;
- cinque associazioni mantello dell'economia: ASB, economiesuisse, usam, USI e USS;
- sette rappresentanti degli ambienti interessati: Alliance Climatque, Alliance Sud, AMAS, ASA, SSF, swisscleantech e SwissHoldings;
- altre 51 organizzazioni: ABG, ABPS, ACES, alliancefinance, Avenergy, avoClimat, ATA, Banca di Obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri, BirdLife, Brücke, cemsuisse, Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiarie, CFA, CFC, CP, Chubb, Coop, ESG Book, ethos, EXPERTsuisse, fial, Forum PMI, GDS, Greenpeace, KGS, MDD, metal.suisse, Multinazionali responsabili, myclimate, NBIM, négaWatt, NZDPU, Noé21, PCAF, PRI, Pro Natura, Public Eye, scienceindustries, SPM, SSIC, SKF, SwissAccounting, SWISSAID, Swiss Medtech, Swissmem, terre des hommes, UBCS, USVP, WWF, XBRL e Zuccherò.

Hanno espressamente rinunciato a pronunciarsi i Cantoni GL e OW come pure l'USI.

Le principali osservazioni formulate dai partecipanti alla consultazione sono presentate qui di seguito. Per i dettagli si rimanda ai singoli pareri.

3 Principali risultati della procedura di consultazione

3.1 Osservazioni generali

Nell'ambito della procedura di consultazione sono pervenuti 88 pareri. L'elenco dei destinatari della consultazione, con le rispettive abbreviazioni utilizzate in questo rapporto, è contenuto nell'allegato. Visto il numero elevato di pareri inoltrati, non è possibile riportare ogni singola proposta con le relative motivazioni. Ai fini di una maggiore chiarezza, si sintetizzano gli argomenti e i punti critici principali. Per i dettagli si rimanda ai pareri pubblicati con il presente rapporto sulla piattaforma di pubblicazione della Confederazione⁶.

3.2 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

In linea di principio, il progetto del Consiglio federale posto in consultazione è accolto dalla maggioranza dei Cantoni, dei partiti politici, delle associazioni mantello dell'economia, delle associazioni di categoria e dei rappresentanti degli ambienti interessati. Tra i 91 partecipanti alla consultazione, cinque sono molto critici nei confronti del progetto (Avenergy, cemsuisse,

⁶ www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DFF

Forum PMI, ABG e USVP) e altri cinque lo respingono esplicitamente (PLR, UDC, USS, usam e Zuccherò).

81 partecipanti sostengono il progetto senza riserve o con proposte di modifica. Numerosi rappresentanti di associazioni economiche e di categoria, tre partiti politici (PS, I Verdi e PEV), 22 dei 23 Cantoni che hanno inoltrato un parere (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI; VD, VS e ZH), tutti i rappresentanti degli ambienti interessati che hanno partecipato alla consultazione e i restanti partecipanti sono a favore della modifica proposta.

3.3 Principali argomenti addotti

3.3.1 Argomenti dei sostenitori

Nonostante il sostegno di principio espresso nei confronti del progetto da un'ampia maggioranza, numerose sono le richieste e le proposte di modifica avanzate, di seguito illustrate in forma sintetica.

3.3.1.1 Valutazioni generali

Gran parte dei Cantoni, dei partiti politici e dei rappresentanti delle associazioni economiche e di categoria così come degli ambienti interessati sostengono la proposta del Consiglio federale di adeguare l'ordinanza agli standard internazionali per la relazione sulle questioni climatiche e di definire requisiti minimi relativi ai cronoprogrammi delle imprese del settore finanziario intesi a garantire l'attuazione degli obiettivi climatici secondo la LOCl. La maggioranza ritiene che sia di cruciale importanza adeguare in maniera ottimale l'ordinanza agli standard internazionali nonché agli obiettivi e ai contenuti della LOCl. Il progetto è considerato un passo importante per rafforzare la trasparenza e la comparabilità della relazione sulle questioni climatiche.

3.3.1.2 Approccio normativo

Diversi partecipanti approvano il fatto che le esigenze dell'ordinanza continuino a seguire un approccio basato su principi e che, fatto salvo l'adempimento dei requisiti minimi, si mantenga la libertà di scelta in merito allo standard da adottare.

Criticano, tuttavia, che le disposizioni relative alla relazione di sostenibilità siano state integrate all'interno di atti normativi distinti del diritto privato e del diritto pubblico e che le competenze sugli aspetti specifici della regolamentazione in materia di relazione sulle questioni climatiche e di relazione di sostenibilità siano ripartite tra diversi dipartimenti dell'Amministrazione federale (ad es. BirdLife, ethos, Forum PMI, SPM, Greenpeace, I Verdi, Alliance Climatique, KGS, négaWatt, Noé21, pro Natura, PS, SSF, SWISSAID, ATA e WWF).

3.3.1.3 Oggetto della modifica di ordinanza

3.3.1.3.1 Coordinamento internazionale

Per quanto attiene alla relazione sulle questioni climatiche, i pareri appoggiano la proposta del Consiglio federale di considerare sia la standardizzazione internazionale sia gli sviluppi in seno all'UE.

3.3.1.3.2 Standard internazionali

La scelta di basare in futuro la relazione sulle questioni climatiche su norme riconosciute a livello internazionale raccoglie giudizi ampiamente positivi tra i partecipanti alla consultazione. Due pareri (NBIM e NZDPU) caldeggiavano una menzione esplicita degli

standard per la rendicontazione sulla sostenibilità e sul clima elaborati dall'«International Sustainability Standards Board» (ISSB) anziché fare riferimento nel testo dell'ordinanza a una norma riconosciuta a livello internazionale.

Una critica ricorrente concerne l'ordine di apparizione delle norme all'articolo 3 capoverso 1 ed è accompagnata dalla richiesta di anteporre la menzione della norma europea, dato che gli standard europei («European Sustainability Reporting Standards», ESRS) contemplano il principio della doppia materialità (ad es. Alliance Sud, BirdLife, Brücke, GDS, ethos, SPM, Greenpeace, ACES, Alliance Climatique, Multinazionali responsabili, négaWatt, Noé21, SKF, PS, SWISSAID, Pro Natura, Public Eye, terre des hommes, ATA e WWF).

Numerosi pareri esigono una concretizzazione delle disposizioni concernenti la relazione sulle questioni climatiche basate su «norme internazionali». SSF ritiene che il rapporto esplicativo dovrebbe menzionare a titolo esemplificativo i singoli standard in maniera generale e non presentarne distintamente, e poi approfondirne nel dettaglio parti specifiche. Inoltre il rapporto esplicativo dovrebbe citare anche lo standard della «Global Reporting Initiative» (GRI) affinché sia riconosciuto a pieno titolo quale standard equivalente di rendicontazione (ad es. BL, BS, economiesuisse, ethos, Forum PMI, metal.suisse, ASB, scienceindustries, USS, SSF, swisscleantech e UBCS).

3.3.1.3.3 *Doppia materialità*

Affinché le relazioni secondo l'ISSB soddisfino il principio della doppia materialità, alcuni partecipanti suggeriscono di combinare questa norma con gli standard GRI (ad es. ethos e LU). In una presa di posizione si propone invece di modificare il progetto in modo tale che la relazione contempli esclusivamente la materialità finanziaria (Chubb).

3.3.1.4 Adempimento dell'obbligo di pubblicazione

3.3.1.4.1 *Portata della relazione*

Alcuni partecipanti caldeggiavano l'estensione della portata della relazione sulle questioni climatiche (ad es. Alliance Sud, BirdLife, Brücke, GDS, Greenpeace, ACES, Alliance Climatique, KGS, Multinazionali responsabili, négaWatt, Noé21; Pro Natura, Public Eye, SKF, PS, SWISSAID, ATA e WWF). Nella relazione non dovrebbero confluire soltanto metriche di tipo quantitativo ma anche dichiarazioni qualitative. In aggiunta, all'articolo 3 capoverso 2 si dovrebbe rinunciare del tutto all'impiego di formulazioni concessive («laddove possibile e opportuno»). I Cantoni AG, JU, SO, NE, VD e VS chiedono che l'articolo 3 capoverso 2 sia modificato in modo tale che distingua diversi generi di misure per la riduzione delle emissioni di gas serra (ad es. riduzione diretta, compensazione ed emissioni negative).

3.3.1.4.2 *Cronoprogramma*

In merito alla portata delle informazioni da indicare nei cronoprogrammi, i pareri sono discordanti. Ad esempio, si richiede che l'articolo 3 capoverso 3 lettera a menzioni esplicitamente l'obiettivo di temperatura definito dall'Accordo di Parigi sul clima e l'obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050 adottato dalla Svizzera. Inoltre nello stesso capoverso dovrebbero figurare anche gli obiettivi intermedi per il 2040 e per i periodi 2031–2040 e 2041–2050, sanciti dalla LOCl.

Alcuni pareri accolgono con favore il requisito secondo cui all'interno dei cronogrammi per le imprese del settore finanziario gli obiettivi di riduzione debbano essere specifici per classi di investimento e settori (ad es. WWF, Greenpeace e Alliance Climatique). Altri partecipanti

sollevano invece delle critiche al riguardo ed esigono maggiore flessibilità. Sono infatti dell'avviso che tale requisito predisponga uno «swiss finish», il quale andrebbe evitato (ad es. AMAS), e sottolineano che le relative considerazioni all'interno del rapporto esplicativo potrebbero fare nascere dei conflitti per quanto attiene ai doveri fiduciari degli istituti finanziari nei confronti dei loro clienti (AMAS, SSF, ASA, swisscleantech e ZH).

Secondo alcuni pareri i requisiti minimi relativi ai cronoprogrammi non sarebbero sufficientemente dettagliati (ad es. avoClimat, BE, Brücke, ethos, FR, SPM, Greenpeace, I Verdi, Multinazionali responsabili, négaWatt, Noé21, Pro Natura, PS e WWF). Esigono dunque che il testo dell'ordinanza prescriva esplicitamente che i cronoprogrammi delle imprese del settore finanziario debbano contemplare anche le emissioni a monte e a valle (le cosiddette emissioni «Scope 3»). Altri partecipanti (ad es. SSF) propongono invece che le imprese del settore finanziario possano decidere su base volontaria se considerare o meno le emissioni «Scope 3» nei loro cronoprogrammi. Anche il fatto che il presente progetto si limiti a stabilire requisiti minimi per i cronoprogrammi delle imprese del settore finanziario è stato oggetto di critica.

3.3.1.5 Sostegno da parte della Confederazione

La Confederazione dovrebbe sostenere le imprese nella redazione della relazione sulle questioni climatiche. Ne sono convinti alcuni partiti (I Verdi e PS), rappresentanti degli ambienti interessati e altri partecipanti (ad es. BirdLife, ethos, Forum PMI, Greenpeace, Alliance Climatique, KGS, négaWatt, Noé21, SWISSAID, Pro Natura, ATA e WWF). A tal fine la Confederazione dovrebbe fornire ausili pratici, come ad esempio modelli standardizzati per la redazione dei cronoprogrammi, traiettorie di decarbonizzazione specifiche per settori e liste di controllo per la valutazione dei cronoprogrammi di imprese dell'economia reale.

3.3.1.6 Sviluppi della legislazione europea e revisione del Codice delle obbligazioni

Alla luce degli sviluppi legislativi in seno all'UE (pacchetto omnibus) e della revisione delle disposizioni del CO relative alla relazione di sostenibilità e agli obblighi di diligenza, diversi rappresentanti dell'economia e di ambienti interessati (ad es. AMAS, cemsuisse, economiesuisse, ACES, Banca di Obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri, Public Eye, ASB, ASA, Swissholdings, Swissmem, terre des hommes e ABG) sottolineano la necessità di coordinare i progetti normativi sul piano temporale e contenutistico a livello nazionale e internazionale al fine di evitare incertezze giuridiche. Molti pareri di rappresentanti dell'economia e di altri partecipanti esigono che la Svizzera non adotti altri provvedimenti normativi nell'ambito della relazione sulle questioni climatiche fino a quando non sarà chiaro in quale direzione volgerà la legislazione UE e non si sia conclusa la revisione delle disposizioni sulla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari sancite dal CO.

3.3.1.7 Terminologia

Per quanto attiene all'adozione del nuovo termine «cronoprogramma», che sostituisce l'espressione «piano di transizione», in conformità al tenore dell'ordinanza del 27 novembre 2024 sulla protezione del clima (OOCli; RS 814.310.1), i punti di vista sono contrastanti. Alcuni Cantoni (FR, GE, JU e SO) così come Swiss Accounting sono dell'avviso che tale adeguamento contribuisca a creare chiarezza e sottolinei l'importanza strategica di strategie climatiche durature. Numerosi partecipanti fanno invece notare che ormai l'espressione «piano di transizione», o il suo corrispettivo in inglese «transition plan», si sia già imposta nel linguaggio internazionale e ritengono che un adattamento alla terminologia dell'OOCli possa creare confusione (Alliance Sud, BE, BL, BirdLife, Brücke, GDS, economiesuisse, PEV, SPM, Greenpeace, I Verdi, ACES, Alliance Climatique, KGS, négaWatt, Noé21, ASB, SKF,

PS, Public Eye, terre des hommes, ATA e WWF). Pertanto preferiscono che si mantenga la prima variante.

3.3.1.8 Pubblicazione della relazione

In sede di consultazione sono pervenute anche proposte relative alla pubblicazione della relazione sulle questioni climatiche. Nello specifico, sono state espresse le esigenze di precisazione e integrazione illustrate di seguito.

Alcuni partecipanti giudicano eccessiva la disposizione secondo cui il formato elettronico deve consentire la pubblicazione su una piattaforma internazionale (ad es. SSF). Oltre a essere pubblicati nella relazione sugli aspetti extrafinanziari secondo gli articoli 964a–964c CO, i cronoprogrammi dovrebbero essere pubblicati anche come rapporti a sé stanti. Una soluzione, questa, che secondo i suoi fautori sarebbe giustificata dalla fondamentale importanza che i cronoprogrammi rivestono in qualità di strumenti di gestione e attribuzione delle responsabilità orientati al futuro (ad es. BirdLife, SPM, Greenpeace, Alliance Climatique, négaWatt, Noé21, PS, SWISSAID, ATA e WWF). Inoltre i cronoprogrammi dovrebbero essere aggiornati periodicamente. In vista dell'atteso aumento del numero di cronoprogrammi, alcuni partecipanti sono dell'avviso che la Confederazione abbia il dovere di assicurare alle imprese svizzere del settore finanziario l'accesso a piattaforme internazionali dedicate alle informazioni aziendali e debba promuovere la pubblicazione delle stesse su tali piattaforme.

3.3.1.9 Verifica esterna ed esecuzione

Tre partiti (PEV, I Verdi e PS) nonché molti rappresentanti di ambienti interessati e altri partecipanti (ad es. BirdLife, SPM, Greenpeace, KGS, Noé21, Pro Natura, ATA e WWF) deplorano che il progetto non stabilisca un sistema di vigilanza volto a verificare l'adempimento delle disposizioni e a garantirne l'esecuzione.

3.3.1.10 Entrata in vigore e termini transitori

In considerazione degli attesi sviluppi della legislazione europea e della revisione del CO, diversi partecipanti giudicano troppo prematura l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica prevista per il 1° gennaio 2026 (AMAS, BL, economiesuisse, EXPERTsuisse, GE, Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiarie, ASB, scienceindustries, SG, SSF, Swiss Medtech, swisscleantech, Swiss Holdings, swissmem e ASA). Di conseguenza, chiedono l'introduzione di un periodo transitorio dall'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza, della durata di uno o due anni. AMAS suggerisce di introdurre una disposizione intesa a verificare l'attuazione pratica dell'ordinanza due anni dopo la sua entrata in vigore e, se necessario, di apportare eventuali adeguamenti.

3.3.2 Argomenti degli oppositori

3.3.2.1 Onere a carico delle imprese

Il Cantone SG e l'usam respingono il progetto in quanto reputano che gli adeguamenti previsti implicino un onere aggiuntivo sproporzionato per le imprese, esulino dalla semplice richiesta di precisazioni e comprendano aggiustamenti materiali. Anche a parere di alliancefinance il vantaggio che si trarrebbe dalla modifica proposta non ne giustificerebbe l'onere amministrativo.

3.3.2.2 Conformità con le norme internazionali

I rappresentanti di piccole e medie imprese respingono il progetto, nonostante non siano di principio contrari alle modifiche dell'ordinanza proposte. Essi lamentano in particolare che si riconosca la validità alternativa della norma relativa alla rendicontazione societaria di

sostenibilità applicata nell'UE e preferirebbero che la relazione sulle questioni climatiche si basasse esclusivamente sugli standard dell'ISSB.

3.3.2.3 Approccio normativo

Il PLR mette in guardia da un'estensione della regolamentazione, la quale sarebbe in contraddizione con i principi di una politica a sostegno dell'economia di mercato e dell'innovazione.

3.3.2.4 Tempistiche della modifica dell'ordinanza

Il PLR giudica l'adeguamento dell'ordinanza prematuro, dal momento che l'ordinanza stessa è in vigore soltanto dal 1° gennaio 2024. Poiché, per di più, il pacchetto omnibus sta introducendo importanti cambiamenti nella legislazione europea, il Consiglio federale dovrebbe attendere che i lavori normativi in seno all'UE giungano a conclusione, prima di adottare la modifica dell'ordinanza.

Allegato: elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione e abbreviazioni

I. Cantone

1. Staatskanzlei des Kantons Aargau	AG
2. Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	AI
3. Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	AR
4. Staatskanzlei des Kantons Bern	BE
5. Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	BL
6. Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	BS
7. Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	FR
8. Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	GE
9. Staatskanzlei des Kantons Glarus	GL
10. Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	JU
11. Staatskanzlei des Kantons Luzern	LU
12. Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	NE
13. Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	NW
14. Staatskanzlei des Kantons Obwalden	OW
15. Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	SH
16. Staatskanzlei des Kantons Schwyz	SZ
17. Staatskanzlei des Kantons Thurgau	TG
18. Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	TI
19. Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	VD
20. Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	VS
21. Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH

II. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

22. Partito evangelico svizzero	PEV
23. PLR. I Liberali Radicali	PLR
24. Verdi Svizzeri	I Verdi
25. Partito socialista svizzero	PS
26. Unione democratica di centro	UDC

III. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| 27. Associazione dei Comuni Svizzeri | ACS |
| 28. Unione delle città svizzere | UCS |

IV. Associazioni mantello nazionali dell'economia

- | | |
|---|----------------|
| 29. economiesuisse | economiesuisse |
| 30. Associazione svizzera dei banchieri | ASB |
| 31. Unione svizzera degli imprenditori | USI |
| 32. Unione sindacale svizzera | USS |
| 33. Unione svizzera delle arti e mestieri | usam |

V. Ambienti interessati

- | | |
|--|--------------------|
| 34. Alliance Sud | Alliance Sud |
| 35. Asset Management Association Switzerland | AMAS |
| 36. Alliance Climatque Suisse | Alliance Climatque |
| 37. Associazione Svizzera d'Assicurazioni | ASA |
| 38. Swiss Sustainable Finance | SSF |
| 39. swisscleantech | swisscleantech |
| 40. SwissHoldings | SwissHoldings |

VI. Altri

- | | |
|--|-----------------|
| 41. alliancefinance | alliancefinance |
| 42. Association de Banques Privées Suisses | ABPS |
| 43. Avenenergy Suisse | Avenenergy |
| 44. Avocat.e.s pour le Climat | avoClimat |
| 45. BirdLife | BirdLife |
| 46. Brücke Le Pont | Brücke |
| 47. Centre Patronal | CP |
| 48. CFA Society Switzerland | CFA |
| 49. Chubb Limited | Chubb |
| 50. Coop | Coop |
| 51. Giurist* Democratiche*i della Svizzera | GDS |

52. Commissione federale del consumo	CFC
53. ESG Book	ESG Book
54. EXPERTsuisse	EXPERTsuisse
55. Federazione delle Industrie Alimentari Svizzere	Fial
56. Fondation Ethos	ethos
57. Società per i popoli minacciati	SPM
58. Greenpeace	Greenpeace
59. Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere - Pane per tutti	ACES
60. Klima-Grosseltern Schweiz	KGS
61. Forum PMI	Forum PMI
62. Coalizione per multinazionali responsabili	Multinazionali responsabili
63. Management Digital Data	MDD
64. metal.suisse	metal.suisse
65. myclimate	myclimate
66. négaWatt	négaWatt
67. Net Zero Data Public Utility	NZDPU
68. Noé21	Noé21
69. Norges Bank Investment Management	NBIM
70. Partnership for Carbon Accounting Financials	PCAF
71. Banca di Obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri	Banca di Obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri
72. Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiarie	Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiarie
73. Principles for Responsible Investment	PRI
74. Pro Natura	Pro Natura
75. Public Eye	Public Eye
76. Società svizzera degli Impresari-Costruttori	SSIC
77. Zuccherio Svizzero	Zuccherio
78. Unione svizzera delle donne cattoliche	SKF

79. Swiss Accounting	Swiss Accounting
80. SWISSAID	SWISSAID
81. Swiss Medtech	Swiss Medtech
82. Swissmem	Swissmem
83. terre des hommes	terre des hommes
84. Associazione dell'industria svizzera del cemento	cemsuisse
85. Unione svizzera dell'industria di vernici e pitture	USVP
86. Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale	ABG
87. Unione delle Banche Cantionali Svizzere	UBCS
88. ATA Associazione traffico e ambiente	ATA
89. Associazione dell'industria chimica, farmaceutica e biotecnologica	scienceindustries
90. WWF Svizzera	WWF
91. XBRL Svizzera	XBRL